

(N. 1508)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati  
nella seduta del 9 maggio 1956 (V. Stampato N. 1825)*

**d'iniziativa del Deputato FALETTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 MAGGIO 1956

Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969,  
recante norme per le linee elettriche esterne

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 56 delle « Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne », approvate con regio decreto 26 novembre 1940, n. 1969, è sostituito con il seguente:

« Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi, salvo il caso di linee

elettriche a tensione non maggiore di 1.200 volt corrente continua o di 500 volt corrente alternata, per i quali è ammesso l'uso di conduttore isolato con gomma, carte e tessuti impregnati o con materiale termoplastico oppure con altri materiali che, non essendo ancora stati regolamentati dal C.E.I., siano stati approvati dall'Istituto Superiore delle poste e delle telecomunicazioni o, per le linee di loro proprietà e pertinenza, da altre Amministrazioni dello Stato. È ammesso anche, qualunque sia la tensione di linea, far uso di cavi ».